

La valutazione del comportamento

Da DPR 122/09: "La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto - legge, è espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

Secondo quanto previsto dal DPR 89/09, dal Regolamento sulla valutazione DPR 122/09, dalle CM 100/08 e 10,46, e 50/09, ed in base alle delibere del Collegio dei Docenti dell'Istituto, la valutazione del comportamento viene espressa con voti numerici da 10/decimi a 5/decimi, secondo una scala discendente, che rappresenta diversi livelli di correttezza in riferimento agli allegati descrittivi.

La valutazione si basa sui comportamenti manifestati dagli alunni riguardo al rispetto del Regolamento di Istituto, alle modalità di frequenza delle lezioni, alla correttezza ed all'impegno mostrati nel partecipare alle attività proposte ed alla qualità delle relazioni che l'alunno dimostra di instaurare nel collaborare con i docenti, il personale scolastico ed i compagni.

Si considerano valutazioni pienamente positive i voti 10/decimi, 9/decimi e 8/decimi e tendenzialmente positivo il voto 7/decimi.

Il voto 6/decimi denota, pur all'interno di una soglia di accettabilità della valutazione generalmente positiva, la rilevazione di una certa criticità, sottolineata dal verificarsi di richiami verbali e scritti e dall'attribuzione di sanzioni disciplinari di media gravità, fino a sospensione ed allontanamento dalle lezioni per periodi inferiori a 15 giorni.

Il voto 5/decimi indica una valutazione di insufficienza del comportamento e si riferisce a condotte gravemente scorrette che hanno previsto la comminazione di sospensioni ed allontanamento dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni. Detta valutazione, in sede di valutazione finale, comporta la non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato al termine del I ciclo di istruzione.

Considerata la gravità del provvedimento, l'attribuzione della valutazione insufficiente (5/decimi) sarà debitamente motivata, documentata e verbalizzata dal Consiglio di Classe, secondo le normative vigenti.